



**MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ASSENZE PER MALATTIA**

Vengono apportate modifiche al regolamento in questione per quanto attiene la fruibilità del trattamento di malattia in caso di visite e prestazioni specialistiche nonché accertamenti diagnostici: in tali evenienze la copertura dell'assenza a titolo di malattia è consentita solo in presenza di specifici presupposti; contrariamente potrà farsi ricorso ai permessi per particolari motivi o, in alternativa, ai brevi permessi a recupero.

Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento in materia viene così sostituito:

**" 3. Nel caso di assenza per visita e prestazioni specialistiche nonché accertamenti diagnostici - ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di lavoro - il dipendente può, per la giornata, usufruire del trattamento di malattia solo esibendo certificato medico con indicazione della prognosi o di inabilità al lavoro. E' escluso il frazionamento della giornata di assenza per malattia.**

**In mancanza di certificato medico con prognosi o di inabilità al lavoro ed in presenza di mera attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione, il dipendente può usufruire di permesso retribuito per motivi personali (cod. 217) per il tempo necessario alla prestazione o per la giornata, nei limiti contrattualmente previsti. Sarà imputato al medesimo Istituto l'eventuale superamento del limite contrattuale, nel limite massimo del 10% del personale in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.**

**In alternativa, e sempre che l'assenza sia inferiore o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può fruire di un permesso a recupero."**

Quanto previsto dal secondo alinea - ultimo periodo - sarà applicato esclusivamente ed in via sperimentale previa certificazione positiva da parte dell'organo di controllo aziendale, in quanto tale superamento configura un incremento di costi, a fronte tuttavia del minor costo legato alla assenza per l'intera giornata di malattia.

Le parti concordano di ritrovarsi per definire la problematica dell'eventuale superamento del limite contrattuale qualora da parte dell'organo di controllo aziendale la certificazione non sia positiva.

Mestre, 2 aprile 2008

*[Handwritten signatures]*

CISL FP *[Signature]*  
CGIL FP *[Signature]*  
CGIL FP *[Signature]*  
PSI *[Signature]*  
UIL FPL *[Signature]*